Irragionevole durata del processo e liquidazione del danno

Scritto da Avv. Pietro Luca Raciti in Legge Pinto il 14 ottobre 2010

Come precisa l'art. 2 della c.d. legge Pinto il danno risarcibile è tanto quello patrimoniale, quanto quello non patrimoniale.

La prima tipologia di danno è soggetta alle normali regole probatorie di cui all'art. 2697 c.c.

Ovviamente il giudizio di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo non può essere, nemmeno indirettamente, mezzo per indennizzare quelle poste già comprese nell'oggetto del giudizio, della cui irragionevole durata si tratta; è però da ritenersi indennizzabile, la perdita di *chance* subita dal professionista imputato in un procedimento (penale) protrattosi oltre il tempo ragionevole.

Per quanto concerne il danno non patrimoniale (consistente nel c.d. danno morale soggettivo o pregiudizio morale in dipendenza dell'incertezza e dell'ansia dell'esito del processo) questo costituisce il pregiudizio più frequentemente liquidato.

Le Corti Italiane ritengono accertato tale tipo di danno sulla base di presunzioni e sono solite liquidarlo equitativamente.

A livello giurisprudenziale è andato formandosi una sorta di tariffario europeo il quale stabilisce che: una volta superato il termine ritenuto ragionevole di durata del processo, per ogni anno successivo andrebbe liquidata la somma di £ 2.000.000, se lo stesso pende in primo grado, di £ 1.000.000 se lo stesso pende in appello e di £ 500.000 se pende in cassazione o in sede di rinvio (tenendo conto che tali dati vengono maggiorati in misura progressiva in relazione alla durata del procedimento).